



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

per l'affidamento e l'esecuzione del servizio di manutenzione preventiva, correttiva di pronto intervento e deposito delle attrezzature in dotazione ai servizi di ristorazione ed ai servizi di lavanderia

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: CIG Z3D2567EAF

Art. 1 - Norme regolatrici

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da espletarsi attraverso una R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- ✓ Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- ✓ Capitolato Tecnico – ALLEGATO 21 al Capitolato d'oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti”, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 – Oggetto

LOTTO UNICO (CPV 50880000-7)

Servizio di manutenzione preventiva, correttiva di pronto intervento e deposito delle attrezzature in dotazione ai servizi di ristorazione ed ai servizi di lavanderia da eseguirsi, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 3 – Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La R.d.O. La R.d.O. aperta pubblicata sul portale MePA è integrata dai seguenti documenti allegati:

- ✓ le presenti Condizioni Particolari della R.d.O.;
- ✓ il Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati;
- ✓ il DUVRI 1 e 2.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l'Impresa concorrente formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1.1) dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) sempre del Codice dei Contratti da rendersi, attraverso il "MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)", a cura del rappresentante legale dell'Impresa concorrente, debitamente sottoscritto dallo stesso. In particolare, circa le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) del Codice dei Contratti, l'Impresa concorrente dovrà fornire nella "Parte IV: Criteri di selezione" le dichiarazioni come segue:

1.1.A) A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) – punto 1) Iscrizione in un Registro professionale o commerciale;

1.2.B) B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) – punto 2b) il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nel seguito del presente articolo.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, circa i requisiti oggetto delle dichiarazioni di cui sopra, si precisa quanto segue:

➤ ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale (A: IDONEITÀ) le Imprese concorrenti dovranno essere iscritte nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto della presente procedura. In caso di concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno dimostrare tali requisiti secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza ovvero nelle altre forme previste al comma 3 dell'art. 83 medesimo;

➤ ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (articolo 83, comma 1, lettera b), del codice) – punto 2b), l'Impresa concorrente dovrà avere un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo (IVA esclusa) posto a base di gara per il lotto unico. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;

1.2) dichiarazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito all'art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti stesso. Tale documento viene richiesto a pena di esclusione dalla gara. La presente disposizione, secondo quanto previsto all'anzidetto art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti "...non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese"; in

quest'ultimo caso, il rappresentante legale dell'Impresa concorrente dovrà fornire specifica dichiarazione circa lo stato di piccola o media impresa, firmata digitalmente;

- 1.3) (da presentarsi solo nel caso di R.T.I.): dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione dell'Impresa mandataria e di ciascuna Impresa mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.;

2. OFFERTA ECONOMICA:

Offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo, al netto dell'I.V.A., offerto il lotto unico; tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto medesimo.

Nell'offerta, altresì, dovrà essere indicata la spesa per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresa nell'importo offerto per il lotto unico e da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008, in funzione della specifica natura del servizio richiesto.

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ✓ ad eseguire il servizio secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- ✓ ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 97 medesimo "... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

Art. 4 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lettera c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo.

Nel caso di concorrenti offerenti per il lotto unico il medesimo prezzo complessivo, si procederà all'espletamento di una trattativa diretta fra detti concorrenti che si concluderà con l'affidamento del lotto unico all'Impresa offerente il prezzo più basso.

L'aggiudicazione definitiva del lotto unico sarà disposta con determinazione dirigenziale ed in ogni caso l'efficacia della stessa è subordinata alla verifica del possesso da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva del lotto unico a seguito dell'adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, inoltre, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del lotto unico ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima nella graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto come definito al successivo art. 7.

Art. 5 – Valore del servizio

L'importo di spesa massimo stimato e posto a base di gara per il lotto unico è pari ad **Euro 24.590,16** (ventiquattromilacinquecentonovanta/16), I.V.A. esclusa, di cui Euro 700,00 (settecento/00) per oneri da interferenza non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo di Euro 700,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso, è finalizzato alla copertura della spesa per l'adozione delle misure necessarie per l'eliminazione delle "interferenze" presso le sedi destinatarie del servizio, di cui al "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (DUVRI 1 – DUVRI 2 (allegati alla R.d.O.) redatti in ottemperanza alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. ed alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La su indicata spesa per la sicurezza non è soggetta ad alcun ribasso. Il DUVRI potrà essere aggiornato dal Comune stesso, anche su proposta dell'Impresa aggiudicataria, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato, su proposta dell'Impresa aggiudicataria, da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito della positiva valutazione espressa dal Responsabile del procedimento.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva del lotto unico, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria

Art. 7 – Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, per l'esecuzione del servizio (lotto unico) dall'Aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal 1 Gennaio 2019 sino al 31 Dicembre 2020.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale Me.P.A. di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento.

Art. 8 – Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale

e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare il servizio in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione del servizio segnalate, tramite PEC o e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio aggiudicato;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere tempestivamente, qualora il Comune di Genova segnalasse criticità nell'esecuzione del servizio, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione del servizio in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di intervento;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento del servizio.

Art. 9 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC o e-mail.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa aggiudicataria di mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguire tali verifiche. In caso di rifiuto, il Comune di Genova provvederà d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 10 – Penali

In caso di esecuzione del servizio non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti nel seguito del presente articolo e nel contratto.

In caso di ritardata esecuzione del servizio rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di esecuzione di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Aggiudicataria, potrà richiedere l'esecuzione del servizio ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa aggiudicataria in caso di ritardo dell'esecuzione del servizio, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- qualora l'Aggiudicataria si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 13 – Pagamenti

L'Impresa aggiudicataria dovrà inviare la relativa fattura, a cadenza mensile, per un importo pari ad 1/24 dell'importo contrattuale, correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto delle fatture in cui non sia stato riportato il suindicato CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Comune rigetterà le fatture qualora non contengano il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato

sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 14 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti; l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice dei Contratti stesso.

Art. 15 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 16 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 17 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 18 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 20 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 21 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.